

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta dell'8 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brusco, Buttiglione, Cabras, Calzolaio, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Ricciotti, Rivolta, Ruggeri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Brusco, Buttiglione, Cabras, Calzolaio, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Filippo Maria Drago, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chiavenna, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Micciché, Molgora, Mussi, Ricciotti, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Urso, Vietti.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 7 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALTRITTI: « Istituzione della società Sistema Italia Spa per la promozione del prodotto e dell'immagine dell'Italia all'estero » (1909);

GAZZARA: « Norme per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia delle isole minori e istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori » (1910);

GAZZARA: « Modifica all'articolo 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di stato giuridico e di carriera del personale dell'Arma dei Carabinieri operante nelle sezioni di polizia giudiziaria » (1911);

GAZZARA: « Disposizioni relative ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratore onorari » (1912);

GAZZARA: « Disposizioni per il conferimento di taluni incarichi giudiziari, a tempo determinato, agli avvocati » (1913);

GAZZARA: « Norme in materia di istituzione delle case da gioco e di regolamentazione del gioco d'azzardo » (1914);

FIORI e BRIGUGLIO: « Ordinamento della professione di statistico » (1915);

BRIGUGLIO ed altri: « Norme per promuovere l'uso, la diffusione e l'esposizione della bandiera della Repubblica italiana » (1916);

VALPIANA: « Norme per la tutela della salute dei lavoratori addetti ed ex addetti alla lavorazione del cloruro di vinile monomero » (1917);

GIORGIO CONTE e ALBERTO GIORGETTI: « Istituzione dei ruoli del servizio permanente e norme in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana in servizio permanente ed in congedo » (1918);

BOVA: « Istituzione nel comune di Caulonia di una sezione distaccata del tribunale di Locri » (1919);

BOVA: « Istituzione del parco archeologico di Locri Epizefiri » (1920);

BOVA: « Istituzione del Centro culturale permanente denominato "Sentiero culturale dell'Aspromonte" » (1921);

PISTONE: « Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali » (1922);

ANTONIO PEPE ed altri: « Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte dei nuclei familiari » (1923).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCCHESE ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione in materia di diritti dell'uomo e del fanciullo » (636) *Parere della XII Commissione;*

ONNIS: « Modifica all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia » (1564) *Parere delle Commissioni II e XIII;*

SODA: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (1611) *Parere della X Commissione.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

VITALI e MARRAS: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali » (1561) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

MARTINAT: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di oneri deducibili » (665) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese mediche » (1368) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

ANGELA NAPOLI: « Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria » (735) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti universitari » (743) *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

ANGELA NAPOLI: « Nuove norme in materia di reclutamento degli insegnanti e istituzione dell'ordine dei docenti » (749) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

PANATTONI ed altri: « Disposizioni per il riordino dell'Aero Club d'Italia » (869) *Parere delle Commissioni I, V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PECORARO SCANIO: « Legge quadro in materia di speleologia » (1073) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

PISTONE: « Disposizioni in materia di sanzioni per omessa o ritardata comunicazione di incidenti e inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile » (1702) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

*XII Commissione (Affari sociali):*

LUCIDI ed altri: « Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale » (421) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUCCHESI ed altri: « Norme per l'assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato » (638) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUCCHESI ed altri: « Disciplina della procreazione medicalmente assistita » (639) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIANFRANCO CONTE: « Disposizioni per l'istituzione dell'idoneità a primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso »

(887) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MASSIDDA ed altri: « Norme in favore dei pazienti incontinenti e stomizzati » (1682) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

MOLINARI: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (559) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale e loro assegnazione a Commissioni.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 19 ottobre 2001 – sentenza n. 335 dell'8-19 ottobre 2001 (doc. VII, 97) con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 29 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.

*alla VIII Commissione (Ambiente).*

Con lettera in data 24 ottobre 2001 — sentenza n. 339 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 100) con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico);

articolo 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla provincia, anche l'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;

articolo 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali o succursali stagionali;

articolo 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l'apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra regione italiana o Stato dell'Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura delle agenzie principali;

articolo 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale qualità di succursale o filiale;

articolo 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la provincia dia notizia dell'avvenuta apertura di una succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale;

articolo 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;

articolo 11, nella parte in cui, escludendo dall'obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra regione;

articolo 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra provincia della regione Abruzzo o da altra regione;

articolo 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico):

gli articoli 5 e 10, nella parte in cui prevedono l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali;

l'articolo 6, primo comma, lettera d), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale;

l'articolo 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali;

l'articolo 16, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;

articolo 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia);

articolo 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza;

articolo 7, comma 2, nella parte in cui prevede l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale

*alla X Commissione (Attività produttive).*

Con lettera in data 24 ottobre 2001 — sentenza n. 340 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 101) con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante « Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti provinciali », riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge provinciale, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'articolo 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intera predetta legge provinciale e dell'articolo 3, commi 1, 2 e 4, e dell'articolo 7, della medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 103, e 97 della Costituzione e all'articolo 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe

*alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Con lettera in data 24 ottobre 2001 — sentenza n. 344 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 104) con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, terzo periodo, e comma 6, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante « Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici »

*alla X Commissione (Attività produttive).*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 336 dell'8-19 ottobre 2001 (doc. VII, n. 98) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,

commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione dal tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sollevata in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione dallo stesso tribunale di Vercelli con la medesima ordinanza indicata in epigrafe

*alla XI Commissione (Lavoro).*

Sentenza n. 337 dell'8-19 ottobre 2001 (doc. VII, 99) con la quale:

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente:

all'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli articoli 3 e 10 (recte: 11) della Costituzione;

all'articolo 6 della medesima legge, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione;

agli articoli 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli articoli 97, 117 e 118 della Costituzione;

all'articolo 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe

*alla XI Commissione (Lavoro).*

Sentenza n. 341 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 102) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'articolo 10, comma 3, con l'articolo 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'articolo 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli articoli 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1992, n. 670) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, recante « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale », con il ricorso della regione Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al ministro del tesoro, ora ministro dell'economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

*alla VI Commissione (Finanze).*

Sentenza n. 342 dell'8-24 ottobre 2001 (doc. VII, 103) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al ministro del tesoro, ora ministro dell'economia e delle finanze, approvare, senza l'intesa con il Presidente della regione siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente annulla la nota del Ministero del tesoro impugnata con il ricorso in epigrafe.

*alla VI Commissione (Finanze).*

**Trasmissioni  
dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 6 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», relativa all'anno 2000 (doc. CXL, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 16 novembre 2001, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 2000 dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), con allegati il bilancio di previsione per il 2001 e il conto consuntivo 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2001, N. 356, RECANTE INTERVENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI (1701)**

**(A.C. 1701 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001 - 31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di

piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

**ART. 2.**

*(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull' « orimulsion », nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

**ART. 3.**

*(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.

Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

## ART. 4.

*(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

## ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

## ART. 6.

*(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).*

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'age-

volazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

## ART. 7.

*(Disposizione concernente il settore del gas metano).*

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

## ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000 ».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) le parole: « 20 luglio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre 2001 »;

c) le parole: « a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione »;

d) le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle attività produttive ».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2001 »;

b) le parole: « del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle dogane »;

c) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

b) le parole: « di lire 100.000 per mille litri di prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001 ».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2002 »;

b) le parole: « 30 settembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

c) le parole: « in modo da » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di »;

d) la parola: « trimestre » è sostituita dalla seguente: « semestre ».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002 »;

b) le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: « con l'osservanza delle modalità stabilite con il » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità e con gli effetti previsti dal ».

#### ART. 9.

*(Norma di copertura).*

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1701 – Sezione 2)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.

**1. 4.** Frigato, Soro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per 1000 kg, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione, con consumi superiori ad 1.000.000 di kg annui.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in lire 1 miliardo per l'anno

2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**1. 1.** Cabras, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione, con consumi superiori ad 1.000.000 di Kg annui.

**1. 5.** Mereu.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* **1. 2.** Lumia, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* 1. 3. Giuseppe Gianni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — (Modifica al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354). — 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per comuni e frazioni « non metanizzati » si intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto in virtù della delibera comunale emanata, esclusi successivamente dal beneficio a causa dell'interpretazione riduttiva delle disposizioni contenute nelle circolari e decreti ministeriali emanati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1. 01. Innocenti, Sabattini, Frigato, Di Gioia, Sandi, Rusconi, Olivieri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — (Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati nei comuni della Regione Basilicata di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni). — 1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte dal territorio della Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1. 02.** Lettieri, Benvenuto, Luongo, Pinza, Santagata, Potenza, Stradiotto, Bottino.

#### ART. 2.

*(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — *(Agevolazioni sui prodotti petroliferi impiegati da imprese stabilite nei comuni di cui alla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni).* — 1. In conformità alle previsioni dell'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle imprese ubicate nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, le quali acquistano i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è concesso, per gli anni 2002-2004, un credito di imposta destinato a compensare gli oneri sostenuti relativamente al versamento delle accise gravanti sugli stessi.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In conformità alla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, il credito di imposta di cui al comma 1, è stabilito, per l'anno 2002, in misura corrispondente al 35 per cento degli importi versati a titolo di accise. Per ciascuno degli anni successivi, la misura del credito d'imposta è ridotta del 5 per cento. L'importo

complessivo del credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere, nel triennio 2002-2004, la misura prevista dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in lire 2.500 milioni per l'anno 2002, 2.000 milioni per l'anno 2003 e 1.500 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 01.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Luongo, Bottino, Santagata, Potenza, Stradiotto.

#### ART. 3.

*(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**3. 1** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

#### ART. 5.

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge

30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**5. 1.** Menia, Romoli, Saro.

#### ART. 7.

*(Disposizione concernente il settore del gas metano).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende a tutti i comuni ricadenti nella zona climatica F. All'onere della presente disposizione, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**7. 1.** Caparini.

#### ART. 8.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

**01.** Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30

dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.*

**8. 4.** Menia, Romoli, Saro.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti, per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente ».

**8. 1.** Migliori.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**8. 6.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

*Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**8. 7.** Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.